



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## L'autoproduzione di energia fotovoltaica nell'azienda agricola

cod. 2A-22-23

**30 e 31 Maggio 2023**

Immagine tratta da: <https://ilbolive.unipi.it/news/agrivoitaico-luce-rossa-lagricoltura-blu-lenergia>



a cura di: Alberto Bertin  
Coldiretti Veneto – Ufficio Giuridico Legislativo



# ***Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche***

---

*Bertin Alberto  
Ufficio Legislativo  
Coldiretti Veneto*



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### Struttura dell'intervento formativo

- ❖ **CAPITOLO 1**: Il percorso e l'evoluzione giuridica in materia di impianti fotovoltaici in Veneto: alcuni casi pratici significativi.
- ❖ **CAPITOLO 2**: *FOCUS -Legge regionale 19 luglio 2022 n. 17:*  
«NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA»
- ❖ **CAPITOLO 3**: *FOCUS -Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16*  
«PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## CAPITOLO 1

*Il percorso e l'evoluzione giuridica in materia di impianti fotovoltaici in Veneto alcuni casi pratici significativi*



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

**E' necessaria una riflessione in termini di valori, anche costituzionali, meritevoli di tutela**

- ❖ *Energia da fonti rinnovabili*
- ❖ *Agroalimentare*
- ❖ *Paesaggio*



**E' corretto quindi ragionare in termini di «sacrificio» di uno di questi valori a beneficio degli altri ?**



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

**Non è utile ragionare in termini di « sacrificio» quanto piuttosto in termini di**

**CONTEMPERAMENTO DEI VALORI**



*«Equilibrio nell'unione di cose diverse»*



*«complessa convivenza»*



determina le scelte da parte del Legislatore comunitario, statale e regionale



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Alcune importanti norme regionali che attuano la complessa « convivenza » tra i diversi valori:

- ❖ Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «**NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO**» \*



### Art. 44 – Edificabilità (in area agricola)

**REGOLA GENERALE** : *Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive [...]*

\* Che abroga la Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 TUTELA ED EDIFICABILITA' DELLE ZONE AGRICOLE.



## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2008 )

- ❑ **DGRV n. 2204 dell'8 agosto 2008** avente ad oggetto *“disposizioni organizzative per l'autorizzazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;*



la Giunta Regionale muovendo dalla previsione del comma 7 dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 – norma che prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici – **deliberava di interpretare la previsione di cui all'art. 44 della Lr 11/04 in modo sostanzialmente modificativo della stessa.** Secondo la Regione la norma è da intendere nel senso che *“anche i soggetti che non sono imprenditori agricoli possono presentare in zona agricola istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.*



**Coldiretti impugna la DGR innanzi al al TAR Veneto**





Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2008 )

A giudizio di Coldiretti, la Giunta Regionale, infatti, con la deliberazione n. 2204/08 nell'intento di fornire “disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione d'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, ha finito con **l'introdurre una vistosa modificazione nella pre-visione di cui all'art. 44 della Lr 11/04, violando il rapporto di funzionali-tà impresso dal legislatore tra l'attività agricola insediata su un fondo e gli interventi di edificazione insistenti sulla medesima area.**

Infatti l'articolo 44, subordina l'edificazione nelle zone agricole a due ordini di requisiti: **l'uno di carattere oggettivo**, ossia il rapporto funzionale tra l'edificazione e l'esercizio della attività agricola, **l'altro di carattere soggettivo**, ossia il possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

**(...)**



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2010 )

DGRV n. 740 del 15 marzo 2010 avente ad oggetto “*autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di picco 48 MWp – comune di Canaro (RO), località Saline, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387.*”



**Coldiretti Veneto e un'impresa socia impugnano la DGRV ( e anche la DGRV n.2204/2008) innanzi al Ter Veneto**

La delibera la Giunta Regionale ha consentito l'edificazione su terreni agricoli, anche da parte di coloro che non sono imprenditori agricoli, introducendo surrettiziamente una modifica dell'art. 44 della L.R. 11/04 ed invadendo la competenza del Consiglio Regionale.

(..)



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2010 )

TAR VENETO, Sentenza n. 1439/2012 (Ric. N. 665/2010) – Pres. Urbano, Cons. Farina, Estensore Fenicia



*«potendo, difficilmente, gli impianti fotovoltaici essere collocati altrove rispetto alle **aree agricole che, per la loro conformazione, presentano una naturale idoneità ad ospitare pannelli fotovoltaici** (tolte le aree agricole rimarrebbero, infatti, solo le aree industriali, le cave dismesse o i siti contaminati).*

*«Da tale contesto normativo emerge, dunque, **una naturale compatibilità della destinazione agricola** dei fondi con l'installazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»*



Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti ( Coldiretti e impresa agricola)

Conseguentemente il TAR Veneto nulla dice in merito alla questione se la DGR n 2204/2008 invada la competenza del Consiglio regionale e ampli la portata soggettiva dell'articolo 44.



## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2013 )

Coldiretti Veneto e l'impresa agricola ricorrono innanzi al CDS per la riforma della sentenza n.1439/2012



Consiglio di Stato, Sentenza n. 4755/2013 [ PARTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE] Pres.Caringella, Estensore Atzeni, Cons. Durante, Cons. Bianchi, Cons. Tarantino

- *«La declaratoria dell'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, pronunciata dal primo giudice, **non può essere condivisa**»;*

*«Il Tribunale amministrativo ha ritenuto tale presupposto insufficiente a fondare la legittimazione ad agire in quanto il danno lamentato non è costituito da specifiche questioni attinenti alla “vicinitas”, quali disturbi alle colture provocate dall'impianto, ma tematiche generali quali l'impatto sul microclima o il ridimensionamento delle aree agricole destinate all'agricoltura. **Il ragionamento del Tribunale amministrativo non può essere condiviso,***

*Nello stesso ordine concettuale, anche l'impugnazione proposta da Federazione Coldiretti del Veneto deve essere dichiarata ammissibile.*



## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2013 )

### Consiglio di Stato, Sentenza n. 4755/2013 [ PARTE DI MERITO ]

- ❖ *Ad avviso del Collegio appare evidente che la collocazione di un impianto sostanzialmente industriale, e comunque certamente estraneo all'attività agricola, in zona destinata all'agricoltura incida sull'andamento dell'attività, appunto, agricola, influenzando sui prezzi dei terreni ed impedendo le normali sinergie che devono crearsi fra gli imprenditori attivi nella stessa zona omogenea;*
- ❖ *E' certamente vero, in punto di fatto, che l'intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale.*
- ❖ *l'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*



## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2010 )

### Consiglio di Stato, Sentenza n. 4755/2013[ PARTE DI MERITO]

- ❖ *La norma costituisce, più che espressione di un principio, è **attuazione dell'obbligo** assunto dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.*
- ❖ *Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è **ammessa in linea generale** dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.*
- ❖ *La norma derogatoria dettata dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è stata introdotta proprio per consentire in via eccezionale, dietro l'impulso della normativa europea (direttiva 2001/77/CE), la costruzione in zona agricola di **impianti che per loro natura sarebbero incompatibili con quest'ultima.***



## Della rilevanza dell'articolo 44 ( ANNO 2010 )

### Consiglio di Stato, Sentenza n. 4755/2013[ PARTE DI MERITO]

- ❖ *Invero, la dimostrazione dello “status” di imprenditore agricolo da parte di chi intenda edificare in zona agricola è preordinata alla salvaguardia delle sue caratteristiche urbanistiche, ed in concreto ha lo scopo di prevenire l'utilizzo dell'agro a scopi residenziali. Tale necessità non ricorre in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che per sua natura deroga, in base alla norma più volte richiamata, all'ordinaria destinazione agricola dei terreni interessati*



Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso –parte difetto di legittimazione- mentre respinge il ricorso per la parte di merito.



**Per Coldiretti si tratta di un «via libera» generale e incondizionato alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra in area a destinazione agricola**



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

**Ma la Regione del Veneto, a fronte anche di una giurisprudenza che non poneva limiti – in ossequio alla primato del diritto dell'unione- alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, è intervenuta ?**



***DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 31 GENNAIO 2013 «INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA.***

In applicazione delle Linee guida, la Regione del Veneto ha emanato nel 2013 la deliberazione PER LA **INDIVIDUAZIONE DEI SITI E DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI, CON MODULI UBICATI A TERRA, CON POTENZA SUPERIORE A 6 KW.**

- PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO**
  
- AMBIENTE**
  
- AGRICOLTURA**





## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### ***DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 31 GENNAIO 2013 «INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA.***

- **PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO:**

A) Siti UNESCO;

B) Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio: vedi PTRC, PTCP, Piani d'Area, Piani paesaggistici, PAI, PAT, PATI e PTA (Piano di tutela delle acque);

- **AMBIENTE:**

C) Zone umide di importanza internazionale;

D) Aree incluse nella Rete Natura 2000;

E) Aree naturali protette a diversi livelli istituite;


F) Geositi;

- **AGRICOLTURA:**

G) **Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità** BIO, DOP, IGP, DOC, DOCG (va fatta la verifica della effettiva attribuzione sul Piano colturale del Fascicolo del produttore nei 5 anni precedenti); La non idoneità permane, comunque, per i 5 anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa relativa annotazione nel Fascicolo aziendale

H) **Aree ad elevata utilizzazione agricola individuate dal PTRC** (se presente, prevale l'individuazione del PAT, PATI) con alcune limitazioni

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 31 GENNAIO 2013 «INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA.**



Aree PTRC	Deliberazione consiliare n. 5 del 31/01/2013
Agricoltura periurbana (verde chiaro). 11.000 ettari.	Idonee
Agropolitana (arancio scuro). 518.000 ettari.	Idonee
Elevata utilizzazione agricola (giallo). 451.000 ettari.	Idonee, fino a 1 MW nel rispetto dei seguenti limiti: fino a 20 KW sempre consentiti; tra 20-200 KW 10% massimo superficie agricola; tra 200-1MW 3% massimo superficie agricola
Agricoltura mista a naturalità diffusa (arancio chiaro). 300.000 ettari.	Idonee (in queste aree di fatto sussistono numerosi vincoli di carattere paesaggistico e ambientali)



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

*Quindi le aree non rientranti nella delibera del 2013 e comunque destinate urbanisticamente all'agricoltura non hanno alcuna tutela poiché considerate sempre e comunque aree idonee? Al punto che il legislatore regionale non può introdurre alcun tipo di limite?*



Orientamento consolidato della Corte Costituzionale



**CONSIGLIO DI STATO –AFFARE N.199 - 28 APRILE 2021** –Pres. Quadri, Est. Carpentieri



Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un imprenditore energetico per l'annullamento della delibera della provincia di Pavia che ha approvato definitivamente il PTCP nella parte in cui « *aprioristicamente e senza alcuna previa valutazione specifica, ha ricompreso tra i c.d. « ambiti agricoli strategici» [limitando quindi in queste aree la realizzazione di alcune tipologie di impianti] la quasi totalità delle aree agricole della provincia di Pavia compresa quella su cui avrebbe dovuto sorgere l'impianto poiché in contrasto con la disciplina nazionale e regionale.*



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### CONSIGLIO DI STATO –AFFARE N.199-28 APRILE 2021 –Pres. Quadri, Est. Carpentieri

#### Motivi:

- Violazione delle linee guida della Regione Lombardia;
- Violazione dell'articolo 12, D.LGS. n. 387 del 2003;
- Violazione del D.M. 10 settembre 2010;



- ❖ *la disciplina nazionale di favore per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003 e Allegato 3, paragrafo 17, punto d), delle Linee Guida di cui al d.m. 10 settembre 2010), prevede che questi impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e **che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve configurarsi come divieto preliminare e non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela***
- ❖ *contrasto con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali stipulati dallo Stato, tra cui primo fra tutti il protocollo di Kyoto, che impongono il conseguimento di obiettivi minimi di produzione di energia da fonti alternative e, quindi, un generale obbligo di valorizzazione degli impianti FER e di accelerazione delle procedure autorizzatorie.*

(...)

CONSIGLIO DI STATO –AFFARE N.199-28 APRILE 2021 –Pres. Quadri, Est. Carpentieri

## Considerazioni del Consiglio di Stato.

- ❖ L'intero ricorso poggia, infatti, su un **ERRATO ASSIOMA INTERPRETATIVO**.



*nelle aree agricole “ordinarie”, non selezionabili in qualche modo come “di pregio”, non sarebbe giuridicamente possibile introdurre alcun limite, né qualitativo, né quantitativo, alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, neppure, guardando alla fattispecie concreta in trattazione, per tipologie di impianti, quali il fotovoltaico a terra, di cui qui si discute, che possono presentare una notevole estensione e un rilevante impatto in termini di consumo di suolo agricolo utile.*



*TESI, questa, evidentemente IMPROPONIBILE, poiché, se fosse fondata, condurrebbe all'estremo opposto della possibile, integrale sostituzione delle colture agricole – nelle aree agricole “ordinarie” o comuni - con impianti fotovoltaici, con la sola eccezione delle selettive aree agricole di pregio*



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

CONSIGLIO DI STATO –AFFARE N.199-28 APRILE 2021 –Pres. Quadri, Est. Carpentieri

### Considerazioni del Consiglio di Stato.



*non è vero – come postulato dalla società ricorrente – che le aree agricole “comuni”, non “di pregio”, debbano essere lasciate libere e prive di qualsivoglia limite all’installazione di impianti fotovoltaici.*



*decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, implica che non è possibile vietarne del tutto la realizzazione in aree agricole, ma non anche che nelle aree agricole (salva l'eccezione per quelle di pregio) nessun limite o condizione (benvero, proporzionati e ragionevoli) possano essere introdotti alla realizzazione dei suddetti impianti*



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

CONSIGLIO DI STATO –AFFARE N.199-28 APRILE 2021 –Pres. Quadri, Est. Carpentieri

## Considerazioni del Consiglio di Stato.



*non condivisibile ricostruzione del sistema normativo di disciplina della materia, asseritamente improntata a un (insussistente) divieto assoluto di porre qualsivoglia limitazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole*



### ARTICOLO 44 COSTITUZIONE

*Anche le aree agricole “non di pregio” meritano, invece, adeguata considerazione, anche a termini dell’art. 44 Cost., ed esprimono valori e interessi pubblici che esigono un’adeguata tutela, essendo senz’altro da escludere una qualsivoglia prevalenza assoluta, rispetto ad essi, dei valori e degli interessi, privati e pubblici, allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*





## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

**CONSIGLIO DI STATO –AFFARE N.199-28 APRILE 2021** –Pres. Quadri, Est. Carpentieri

### Considerazioni del Consiglio di Stato

*preminenza della normativa la normativa internazionale (**Protocollo di Kyoto** addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE)*



*non introducono **alcun vincolo sul modo** in cui i medesimi Stati membri debbano perseguire e conseguire in concreto tali obiettivi e non esprimono (né potrebbero legittimamente farlo) alcuna preferenza (che sarebbe anche anticoncorrenziale) per l'una piuttosto che per l'altra fonte rinnovabile,.*



*Le direttive europee e gli accordi internazionali, dunque, non hanno nessun effetto verticale diretto e **non svolgono nessuna incidenza, né rilevanza riguardo alle scelte – statali e regionali – in ordine al corretto bilanciamento tra gli opposti interessi pubblici della salvaguardia delle risorse agricole e naturali locali** (artt. 9, 32 e 44 Cost.) e dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (per perseguire l'obiettivo globale della lotta ai gas climalteranti).*






## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### Considerazioni:

è innegabile che nel tempo l'orientamento dei Giudici in tema di realizzazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo- grazie anche ad una azione di difesa degli interessi delle imprese agricole e di una maggiore sensibilità nel contemperamento dei valori giuridicamente rilevanti( tutela de suolo agricolo del paesaggio e dell'ambiente, produzione di energia da fonte rinnovabile) - è mutato:



**-2010-** *«aree agricole che, per la loro conformazione, presentano una naturale idoneità ad ospitare pannelli fotovoltaici»*

**-2021-** *«anche le aree agricole “non di pregio” meritano, invece, adeguata considerazione, anche a termini dell’art. 44 Costituzione»*



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## **CAPITOLO 2**

❖ **legge regionale 19 luglio 2022 n. 17**

**«NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA»**



## PRINCIPI GENERALI CHE GOVERNANO LA LEGGE REGIONALE

- La legge regionale stabilisce i criteri per la individuazione di aree non idonee, ovvero aree che presentano degli indicatori di presuntiva non idoneità (e non inidoneità generali ed astratte) quindi interessate da un indicatore di sfavore ma superabile a fronte della presentazione di soluzioni tecnico progettuali in grado di operare il contemperamento dei valori in gioco e, sulla base di questi indicatori, dei parametri per valutarne, in concreto, caso per caso, a fronte di istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici, la inidoneità. (Corte Cost. n. 106 del 2020)

(segue)



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## PRINCIPI GENERALI CHE GOVERNANO LA LEGGE REGIONALE

- **In particolare, il giudizio sulla non idoneità dell'area deve essere espresso dalle Regioni all'esito di un'istruttoria**, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti, la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale la cui protezione risulti incompatibile con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (Cfr. sentenza Cort. Cost. n. 86 del 2019, punto 2.8.2.).
- Una tale valutazione può e deve utilmente **avvenire nel procedimento amministrativo**, [ RISERRVA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO] la cui struttura «rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (sentenza Corte Cost. n. 69 del 2018).



## QUALI SONO LE FONTI SU CUI SI BASA LA LEGGE ?

- ❖ decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità
- ❖ decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”,
- ❖ decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## QUALI SONO LE FINALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE ?

- preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile,



**legge regionale 6 giugno 2017, n. 14**, recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, stabilisce che il *“suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio”*

(segue)



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## QUALI SONO LE FINALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE ?

- preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile,



**il nuovo Piano territoriale regionale di coordinamento,** riserva particolare attenzione alla disciplina, in funzione di tutela, del sistema del territorio rurale e quindi delle aree agricole; e, conseguentemente, l'articolo 32 delle Norme tecniche di attuazione, nell'affrontare il tema della localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo, prevede una destinazione preferenziale in aree industriali e in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, quali le cave dismesse, i lotti estrattivi dichiarati estinti, nonché altre aree che necessitano di un recupero ambientale.



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

# QUALI SONO GLI INDICATORI DI UNA PRESUNTIVA INIDONEITÀ DELL'AREA ?

- In via generale sono le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio.



- ❖ **Patrimonio storico architettonico e del paesaggio** ( es. siti Unesco, aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di notevole interesse culturale, di interesse pubblico, paesaggi agrari storici)
- ❖ **Ambiente** aree incluse nella Rete Natura 2000, aree naturali protette, aree che svolgono funzioni per la conservazione della biodiversità)
- ❖ **Agricoltura** 1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche; 2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali; 3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO; 4) aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.





## COME VERRANNO VALUTATE LE ISTANZE DI INSEDIAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?

- Tenendo conto degli indicatori di inidoneità ( ambiente, agricoltura, patrimonio storico)
- avuto riguardo:
  - alla loro tipologia;
  - alle soluzioni progettuali proposte;
  - ai limiti di potenza;
  - alle scelte di localizzazione,

anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## ...E NELLE ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI ?

impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

**REGOLA GENERALE :** la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico

**ECCEZIONE ALLA REGOLA:** per la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra (no agrivoltaico !)



E' obbligatorio costituire il **vincolo di asservimento**



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## COS'È IL VINCOLO DI ASSERVIMENTO?

L'istituto dell'asservimento implica un vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici e l'area su cui insiste un impianto fotovoltaico.

Si tratta di un istituto finalizzato alla tutela del suolo agricolo preservando i terreni, in quanto astrattamente vocati allo svolgimento di attività agricola, tramite un collegamento funzionale ad un impianto fotovoltaico.

Tale vincolo, è reso conoscibile, ed opponibile a terzi, mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, con durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.



## ...E NELLE ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI ?

- impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW, con moduli ubicati a terra, non agrivoltaici:

E' obbligatorio costituire il VINCOLO DI ASSERVIMENTO



- ✓ Le aree agricole asservite all'impianto devono essere pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto (1:15 → 15 HA di aera agricola per 1 HA di area destina all'impianto)
- ✓ Sia l'aera dell'impianto che l'aera agricola devono trovarsi sullo stesso territorio provinciale o in province con termini



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## **E NELLE ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI ?**

impianti di potenza inferiore ad 1 MW,



- Ammessi sia nella tipologia agrivoltaico che con moduli ubicati a terra;
- Nessun regime di asservimento;



TERITORIO AGRICOLO: LA COMPLESSA CONVIVENZA TRA PRODUZIONI ENERGETICHE, AGROALIMENTARI E  
CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO

## RICONOSCIUTO IL RUOLO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

- Impianti in area agricola realizzati da imprenditori agricoli professionali ( IAP) o Coltivatori Diretti
- Per impianti di autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetica



- Non rilevano gli indicatori di presuntiva inidoneità relativi alle produzioni di qualità o aree agricole di pregio per gli impianti agrivoltaici a condizione di mantenere le produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## **LA PREVISIONE DI ULTERIORI REQUISITI E PARAMENTRI PER GLI INSEDIAMENTI FOTOVOLTAICI NELLE ZONE AGRICOLE CONTRASTA CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE?**

La legge regionale si limita a riconoscere l'impianto agrivoltaico come tipologia progettuale da preferire nelle zone agricole rispetto al fotovoltaico con moduli ubicati a terra.



**Linee Guida del MITE dichiarano gli impianti agrivoltaici quali soluzioni progettuali emergenti**



La disciplina regionale quindi deve essere letta non in termini di aggravio ai procedimenti amministrativi ma in termini di individuazione all'insediamento di impianti in area agricola secondo soluzioni che sono in linea con le indicazioni del MITE



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## **CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLA NORMA LADDOVE PREVEDE CHE PER ALCUNI SOGGETTI (N IMPRENDITORI AGRICOLI, AMMINISTRAZIONI ECC) NON RILEVANO LE FATTISPECIE DI AREE CON INDICATORI DI NON IDONEITA'?**

La norma ha come finalità quella di favorire la permanenza nel territorio agricolo di soggetti di natura agricola che hanno competenze nell'esercizio dell'attività agricola garantendo che all'impianto energetico sia affiancata un'importante attività agricola



La scelta dell'impianto agrivoltaico permette di mantenere le produzioni agroalimentari e di conservare le caratteristiche delle aree agricole





Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## E' RICHIESTA UNA RELAZIONE AGRONOMICA?

**Relazione agronomica:** relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto

- si !!! Per tutti gli impianti agrivoltaici, indipendentemente dalla potenza, se per autoconsumo o in regime di comunità energetica;
- Previsione di un monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'Area interessata
- La legge regionale recepisce quanto già previsto dalle Linee Guida per l'agrivoltaico pubblicate nel sito del MITE (cfr. pag. 27)



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## CHE RUOLO HANNO LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA?

- Spetta, sentiti i comuni con l'ausilio del tavolo tecnico, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge individuare le aree agricole di pregio
- Decorso il termine inutilmente si provvede a diffida a provvedervi entro 30 giorni;
- Se decorre anche il termine di 30 giorni verrà nominato un commissario ad acta entro 90 giorni



Disattende la disposizione dell'art. 17 Linee Guida MISE che attribuisce unicamente alle Regioni e non ad altri Enti Locali la funzione di individuare le ! Aree non idonee»



IL Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

**Disattende la disposizione dell'art. 17 Linee Guida MISE che attribuisce unicamente alle Regioni e non ad altri Enti Locali la funzione di individuare le «Aree non idonee»?**



*Corte Costituzionale « le funzioni attribuite alle Regioni in materia di energia rappresentano un punto di equilibrio del sistema nella ripartizione delle competenze per il perseguimento dell'interesse generale che non può essere alterato da provvedimenti normativi di carattere territoriale attributivi di funzioni ai Comuni o altri enti locali in materia di individuazione di aree idonee o non idonee»*



Attribuzioni istituzionali della regione cui compete anche costituzionalmente (art. 118 e disposizioni di attuazione di cui alla legge n.131 del 2003) definire l'assetto dell'esercizio delle proprie funzioni i vi comprese le forme di partecipazione all'esercizio delle competenze ad essa conferite anche con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali

*( segue )*



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Disattende la disposizione dell'art. 17 Linee Guida MISE che attribuisce unicamente alle Regioni e non ad altri Enti Locali la funzione di individuare le «Aree non idonee»?

Nella Regione del Veneto le competenze in materia di pianificazione urbanistica sono state trasferite alle province e alla Città Metropolitana alle quali spetta l'approvazione dei Piani di Assetto territoriale mentre è di competenza dei comuni l'approvazione del Piano degli Interventi e sue varianti.



Quindi il coinvolgimento nell'individuazione delle aree agricole di pregio di province e Città Metropolitana «sentiti i comuni» è in linea con la disciplina della pianificazione così come strutturata in Veneto e garantisce l'equilibrio tra le esigenze di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e le esigenze di salvaguardia della produzione agroalimentare e del valore insito nelle aree agricole



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## QUALI SONO I COMPITI DELLA GIUNTA ?

- ❑ La Giunta regionale :
- ✓ dovrà definire le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.
- ✓ Potrà individuare nelle aree « Ambiente, Patrimonio storico, Agricoltura» delle aree di rispetto da intendersi quali indicatori di non idoneità alla installazione di impianti;

( segue)



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### QUALI SONO I COMPITI DELLA GIUNTA ?

- ✓ Stabilisce i criteri per l'espletamento delle procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ( **VIA** ) e delle procedure di VIA di competenza regionale nonché ai fini del parere di competenza regionale nei procedimenti di VIA statale secondo alcuni principi:
  - impatti economici e sociali dell'impianto;
  - Potenza complessiva dell'impianto, la superficie interessata dall'impianto;
  - **La presenza in ambito comunale di ulteriori impianti della stessa tipologia, con particolare riferimento alle aree classificate agricole;**
- ✓ **istituire e a tenere uno specifico registro** delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento
- ✓ **provvede ad istituire un Tavolo tecnico** composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### QUALI SONO I COMPITI DELLA GIUNTA ?

- ✓ Stabilisce i criteri per l'espletamento delle procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ( **VIA** ) e delle procedure di VIA di competenza regionale nonché ai fini del parere di competenza regionale nei procedimenti di VIA statale secondo alcuni principi:
  - impatti economici e sociali dell'impianto;
  - Potenza complessiva dell'impianto, la superficie interessata dall'impianto;
  - **La presenza in ambito comunale di ulteriori impianti della stessa tipologia, con particolare riferimento alle aree classificate agricole;**
- ✓ **istituire e a tenere uno specifico registro** delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento
- ✓ **provvede ad istituire un Tavolo tecnico** composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### CI SONO AREE CON INDICATORI DI IDONEITA ?

- Si !!! Si tratta di aree per le quali esiste una sorta di « favor» della Pubblica Amministrazione alla realizzazione degli impianti. Si tratta di:
  - ✓ aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
  - ✓ terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
  - ✓ superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità
  - ✓ aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate
- A queste aree non si applicano le disposizioni relative alle aree agricole relative ai vari limiti e vincoli





## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

**SI TRATTA DI UNA LEGGE CHE HA INTRODOTTO NORME PARTICOLARI INTERVENENDO IN UNA MATERIA COMPLESSA, CHE INCROCIA LE COMPETENZE DELLO STATO E QUELLE DELLE REGIONI. E' STATA PREVISTA UNA VERIFICA DELLA LEGGE PER CAPIRE SE LA NUOVA DISCIPLINA RAGGIUNGE GLI OBIETTIVI? SE CI SONO ASPETTI CHE NON SONO STATI VALUTATI DAL LEGISLATORE REGIONALE?**

- Si !!! La Giunta regionale rende conto al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione consiliare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e la energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.
- La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## A QUALI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE NON SI APPLICA LA NUOVA LEGGE?

- ❑ La legge 17/2022 contiene disposizioni con le quali vengono disciplinati i procedimenti in corso, nel rispetto del principio della successione delle leggi nel tempo ed a tutela dell'affidamento degli operatori che hanno già presentato istanze, salvaguardate ove verificate come compiutamente definite nella loro documentazione a fini istruttori, secondo la disciplina dei diversi regimi giuridici che danno titolo alla effettuazione degli interventi, così come nel caso di istanze per le quali sia stato acquisito provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica
- ❑ La nuova legge **non si applica** ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, **qualora risulti completa la documentazione** ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### MA I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI CHE RICADONO NELLA NUOVA LEGGE E CHE RIGUARDANO IMPIANTI DA REALIZZARE NELLE AREE DI PREGIO CHE SARANNO DA INDIVIDUARE SONO SOSPESI ?

- ❑ si!!! - la legge introduce una **norma di salvaguardia** (si ritiene in linea con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette misure di salvaguardia al fine di evitare "quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione") rispetto ai procedimenti di individuazione di aree riconoscibili quali aree agricole di pregio, disponendo una sospensione dell'istruttoria relativa alle istanze per la realizzazione di impianti che insistono in area agricola, al ricorrere di determinate condizioni:
  1. Che il procedimento di riconoscimento delle aree agricole di pregio sia stato attivato;
  2. Una volta attivato il procedimento opera a tempo determinato ovvero solo per il termine dettato dalla legge per la definizione del procedimento ( non oltre 120 giorni entrata in vigore della legge) cui si devono aggiungere ove il procedimento non risulti concluso ulteriori 30 giorni in regime e di diffida più altri 60 gg In capo al commissario ad acta;
  3. La sospensione non opera anche se ricorre l'attivazione del procedimento 2) ove l'istanza sia stata presentata:
    - A. Prima dell'attivazione del procedimento di cui la punto 2. – Principio del tempus regit actum
    - B. A valere per le aree individuate come idonee: intendendosi sia le aree già individuate sia quelle che risultano. Nel tempo, idonee in forza del rinvio all'articolo 20 comma 1 e comma 8 dlga 199/2021



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## STATO DELL'ARTE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 312 del 21 marzo 2023

- ***Attività del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra". Documento metodologico di ausilio per l'individuazione delle aree agricole di pregio.***

Con la legge 19 luglio 2022, n. 17 al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, ha individuato le aree con indicatori di idoneità e le aree con indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Tra le aree di presuntiva non idoneità figurano le **aree agricole di pregio**, ovvero quelle aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica,



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## STATO DELL'ARTE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 312 del 21 marzo 2023

- ***Attività del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra". Documento metodologico di ausilio per l'individuazione delle aree agricole di pregio.***



All'individuazione delle aree agricole di pregi vi devono provvedere le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico



Redazione di un **documento tecnico** di carattere metodologico, quale apporto meramente collaborativo e [di ausilio nel processo di individuazione delle aree agricole di pregio, in attuazione del generale principio di collaborazione tra pubbliche amministrazioni](#)



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## STATO DELL'ARTE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

**PAGR n. 261 del 22 marzo 2023** *“Attuazione della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 'Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra'. Adempimenti della Giunta Regionale, adozione 'linee guida operative'. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare (articolo 6, comma 1, legge regionale n.17/2022) (33/CR) ”*





Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## CAPITOLO 3

❖ Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16

**«PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE»**




Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche


## COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE (AERAC)

**ATTENZIONE**

❖ La LEGGE N. 17/2022 E LEGGE N. 16/2022 sono sostanzialmente diverse !!!



La legge 17/2022 introduce, nel rispetto della normativa statale e del diritto dell'unione, una disciplina regionale di dettaglio, relativa alla installazione degli impianti fotovoltaici a terra, **dettando prescrizioni, criteri, indici**, volti a preservare il suolo agricolo.



La legge 16/2022 non introduce alcuna limitazione né una disciplina regionale «ad hoc» ma – in considerazione della normativa statale- **promuove e favorisce** la costituzione delle CER e degli AERAC





Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE (AERAC)

### Fonti statali

- ❑ **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199** *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;*
- ❑ **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210** *“Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”*



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### Quali scopi si prefigge la legge regionale?



**perseguire la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale** in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nel Piano per la Transizione Ecologica approvato con delibera n. 1/2022 dell'8 marzo 2022 dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE),



**promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) e delle comunità energetiche rinnovabili CER**, al fine di:

- ❖ superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili,
- ❖ sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici,
- ❖ a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### Quali sono gli obiettivi delle CER e degli AERAC ?

incentrare l'attività sul valore dell'energia prodotta: **NO PROFITTO !!!**



*«I gruppi di AERAC e le CER **incentrano l'attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto** ed i membri delle stesse partecipano alla generazione distribuita di energia e all'esecuzione di attività di gestione del sistema distributivo, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.*

*AERAC e CER, inoltre, possono rappresentare una valida ed efficace strategia volta alla riduzione dei costi energetici che, nell'ultimo anno, hanno subito un repentino ed incontrollato aumento, aggravato anche dalla crisi bellica ancora in corso»*

**autoconsumo dell'energia rinnovabile** prodotta dai membri della comunità, al fine di:

- ❖ migliorare la regolazione delle reti;
- ❖ ridurre l'impatto carbonico della domanda di energia;
- ❖ migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Qual' è il ruolo della Regione del Veneto ?



**attività di promozione e sostegno** nella costituzione delle CER e AERAC favorendone la diffusione sul territorio attraverso, non in via esclusiva:

lo stanziamento di fondi adeguati

- ❖ a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
- ❖ per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;
- ❖ a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

# Funzioni della Giunta regionale:

E' demandato alla Giunta attraverso apposite DGR il compito di individuare:

- A. i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell'amministrazione regionale;
- B. i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
- C. le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1442 del 18 novembre 2022

Individuazione delle modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale.

Nelle premesse la Giunta evidenzia che:

- ❖ *«I clienti finali, consumatori di energia elettrica, intesi come cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali, possono infatti associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola"»*
- ❖ *Le Comunità Energetiche (CER) e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) rappresentano,, a pieno titolo un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia.*

(segue...)



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1442 del 18 novembre 2022

- ❖ *Prioritario definire le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC, limitatamente all'annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio nazionale attuativo del D. Lgs. 199/2021, non risulta ancora completamente definito.*



- ❖ realizzazione di due attività complementari:
  1. **definizione di un piano di comunicazione ( stanziati 20.000 euro)** integrato comprendente l'immagine coordinata ed un portale web dedicato; Il piano in argomento ha la funzione di incentivare le relazioni tra i diversi soggetti coinvolti, con l'effetto di produrre una comunicazione unitaria ed identitaria rispetto alle finalità della l.r. 16/2022. Il piano deve prevedere, oltre alle fasi della pianificazione, della redazione, dell'implementazione e della valutazione garantendo così anche una verifica dei risultati raggiunti e dell'impatto generato rispetto agli obiettivi prefissati, lo studio e la realizzazione degli elementi grafici utili ad una comunicazione efficace.
  2. **di informazione rivolta al territorio ( stanziati 80.000 euro** suddivisi tra le province e città metropolitana) al fine di aumentare la conoscenza e le potenzialità di questi strumenti innovativi da svolgersi in collaborazione con gli enti locali: attività di informazione e di divulgazione con il coinvolgimento degli ambiti territoriali maggiormente vicini al cittadino.



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Altre funzioni della Regione del Veneto.

La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:

- a) la **promozione di protocolli di intesa** e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
- b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
- c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.
- d) il **finanziamento** per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.





## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO PERMANENTE

- a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
- b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
- c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
- d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO PERMANENTE



#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1554 del 06 dicembre 2022

Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell'ambito della promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale.

*La diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio nazionale ha registrato tuttavia una crescita ben più contenuta delle previsioni, in quanto, pur avendo il D.Lgs. 199/2021 formalmente recepito la direttiva 2018/2001 in tema di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la cd. "RED II", **si è ancora in attesa del completamento della disciplina attuativa.***

**Ad oggi infatti non risultano ancora adottati da parte del Ministero della Transizione Ecologica e di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA i provvedimenti attuativi di cui agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21, rispettivamente in tema di regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia e di modalità di interazione con il sistema energetico (le cd. "regole tecniche"). Si tratta di provvedimenti che avrebbero dovuto esser emanati rispettivamente entro 180 giorni e 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, intervenuta a novembre 2021**



## Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

### ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO PERMANENTE

#### Composizione

- ❖ un rappresentante della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
- ❖ un rappresentante designato da GSE S.p.A.
- ❖ un rappresentante designato da RSE S.p.A.
- ❖ un rappresentante designato da ENEA
- ❖ un rappresentante designato da ARERA
- ❖ un rappresentante designato da TERNA S.p.A.
- ❖ un rappresentante designato da UPI VENETO
- ❖ un rappresentante designato da ANCI VENETO
- ❖ un rappresentante designato da ANPCI VENETO
- ❖ un rappresentante designato da Fondazione UNIVENETO
- ❖ un rappresentante designato da associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, **agricoltura**, commercio nonché settore cooperativo
- ❖ un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico
- ❖ un rappresentante designato da ciascun soggetto distributore di energia, così come risultante dagli elenchi operatori pubblicati da ARERA.



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche

## Previsione di una clausola valutativa

Valutazione dello stato dell'arte delle CER e degli AERAC



La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che dia conto:

- a) **dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC** sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il GSE S.p.A. e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
- b) delle attività svolte dal Tavolo.



Aspetti giuridici e normativi delle Leggi regionali di disciplina degli impianti fotovoltaici e dell'istituzione delle comunità energetiche



***Grazie per l'attenzione !!!***